



2024/447

1.2.2024

**DECISIONE (UE) 2024/447 DEL CONSIGLIO**

**del 29 gennaio 2024**

**relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità della Repubblica d'Armenia competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, e l'articolo 85, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 47, paragrafo 1, e dell'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, Eurojust può instaurare e mantenere una cooperazione con le autorità di paesi terzi sulla base di una strategia di cooperazione.
- (2) A norma dell'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1727, Eurojust può trasferire dati personali a un'autorità di un paese terzo a condizione che, tra l'altro, sia stato concluso tra l'Unione e tale paese terzo ai sensi dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) un accordo internazionale che presti garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.
- (3) Il 1° marzo 2021 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica d'Armenia per un accordo sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità della Repubblica d'Armenia competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale.
- (4) I negoziati sull'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, sulla cooperazione tra Eurojust e le autorità della Repubblica d'Armenia competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale («accordo») si sono conclusi positivamente nell'ottobre 2022.
- (5) L'accordo consente il trasferimento di dati personali tra Eurojust e le autorità competenti della Repubblica d'Armenia, al fine di combattere le forme gravi di criminalità e il terrorismo e proteggere la sicurezza dell'Unione europea e dei suoi cittadini.
- (6) L'accordo garantisce il pieno rispetto dei diritti fondamentali dell'Unione, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, riconosciuti, rispettivamente, agli articoli 7, 8 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, l'accordo comprende garanzie sufficienti con riguardo alla tutela dei dati personali trasferiti da Eurojust ai sensi dell'accordo.
- (7) L'Irlanda è vincolata dal regolamento (UE) 2018/1727 e partecipa pertanto all'adozione della presente decisione.
- (8) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138).

- (9) Il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato il suo parere 52/2023 l'11 dicembre 2023.
- (10) È pertanto opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione in data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità della Repubblica d'Armenia competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale («accordo»), con riserva della sua conclusione <sup>(2)</sup>.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2024

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
H. LAHBIB

---

<sup>(2)</sup> Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.